



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.14071 /2018 V.G.

Il Giudice,

premessi che

- con ricorso depositato in data 21.5.2018 [redacted], come in atti rappresentato e difeso, ha depositato proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 3/2012;
- con decreto del 27.5.2018, reso ai sensi dell'art. 12 l.3/12 cit., il giudice designato fissava udienza di comparizione dei creditori;
- la proposta di accordo, secondo quanto attestato dall'OCC designato, dr. Lorenzo Valente, è stato trasmesso a tutti i creditori in data 4.6.2018;
- nel termine di legge sono pervenute dichiarazioni negative di voto da parte di un solo creditore, [redacted];
- la relazione OCC del 18.7.2018, attestava il raggiungimento della maggioranza di legge (calcolata sull'importo complessivo del ceto chirografario e del privilegiato stralciato), con una percentuale del 68,36%;
- in data 31.7.2018 perveniva attestazione finale dell'OCC, parimenti favorevole all'omologazione dell'accordo, siccome fattibile;
- non constano pervenute, nelle more, ulteriori osservazioni od opposizioni;

osservato che

- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e così, analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
- la proposta di accordo postula, in buona sostanza, il soddisfacimento parziale dei creditori (integrale per i privilegiati e pro quota – superiore al 50% - per i chirografi), mediante apporto di finanza esterna da parte di un terzo, disponibile entro trenta giorni dall'omologa, nonché la liquidazione di un cespite di modesto valore, per il quale vi è già proposta di acquisto;
- la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa, come pure della convenienza comparativa, specie in relazione al prezzo – esiguo – concretamente esitabile dal pignoramento;
- la proposta non ha avuto opposizioni in rito o nel merito ed è stata oggetto, sia pur nella forma del silenzio assenso, di approvazione ampiamente maggioritaria del ceto creditorio ammesso al voto;
- la proposta di accordo in esame, in effetti, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, ed infatti:
  1. essa è per definizione fattibile giuridicamente, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e definito entro un termine congruo (per la maggior parte mediante l'apporto finanziario del terzo entro trenta giorni dall'omologa e per la parte residua all'atto di vendita della quota immobiliare), a saldo e stralcio dei debiti maturati, nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento;



2. essa è fattibile economicamente, fondandosi su risorse da qualificarsi certe sulla base della valutazione *ex ante* possibile nella presente sede;
  3. essa è, nei limiti di quanto portato a conoscenza del tribunale da parte dell'OCC sotto la sua responsabilità, conveniente, dal momento che consente la definizione dell'indebitamento pregresso in un tempo certo e ridottissimo, con il conseguente ritorno *in bonis* del debitore, fermo restando che tale valutazione è rimessa ai creditori e da essi, a maggioranza, fatta propria;
- sussistono, pertanto, le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

**P.Q.M.**

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Torino, 11/10/2018

Il Giudice  
(dr. Bruno Conca)

